

Scuola di Formazione IPSOA - 4° Forum Annuale Bilancio

## Dal bilancio di esercizio alla fiscalità di impresa: principali criticità

La determinazione del reddito imponibile sulla base delle risultanze del bilancio civilistico, alla luce anche dei recenti interventi normativi e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria. Il tema è stato affrontato nel corso del 4° FORUM BILANCIO, organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA, che si è svolto a Milano il 14 marzo scorso.

*di Salvatore Mattia, Federico Vincenti - Valente Associati GEB Partners*

La derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio

Secondo il cd. "*principio di derivazione*", la determinazione del reddito imponibile prende le mosse dal bilancio d'esercizio; difatti, l'art. 83 del Testo Unico delle imposte sui redditi (di seguito, "*TUIR*") prevede che "*il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico (...) le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione*".

Con riferimento ai soggetti definiti "*IAS adopter*", la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto il principio di "*derivazione rafforzata*" secondo cui il sistema impositivo applicabile ai suddetti soggetti si fonda sui criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali.

In tale contesto si inserisce anche la proposta di direttiva del Consiglio Europeo sulla *Common Consolidated Corporate Tax Base* (CCCTB) che prevede l'introduzione di una normativa fiscale europea unica per la determinazione della base imponibile, su base opzionale.

Il regime CCCTB non è ispirato ad un principio di derivazione della base imponibile dal bilancio civilistico.

La proposta opera unicamente a livello fiscale, interessando solo il calcolo della base imponibile delle società, e non incide sulla redazione dei bilanci che continua ad avvenire secondo le disposizioni nazionali dei singoli Stati membri.

Tuttavia, è opportuno evidenziare come la determinazione della base imponibile prevista dalla proposta CCCTB sia significativamente influenzata dai principi contabili internazionali: si pensi, ad esempio, al concetto di "*proprietà economica*" di un bene anziché di "*proprietà giuridica*" (principio della prevalenza della sostanza sulla forma) oppure all'applicazione del criterio del *fair value* a specifiche attività in luogo del criterio del costo storico.

Una particolare problematica presente nella determinazione del reddito imponibile concerne la (in)deducibilità delle imposte diverse da quelle del reddito.

Il cd. "*Rapporto Ruding*", pubblicato nel marzo 1992 dalla Commissione europea per valutare e (tentare di) risolvere le distorsioni del mercato create dalle diverse legislazioni nazionali, affermava che le imposte calcolate su elementi diversi dal reddito dovrebbero essere deducibili.

In Italia, uno degli esempi tipici è costituito dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) il cui decreto istitutivo (D.Lgs. n. 446/1997) prevede l'indeducibilità dalle imposte sui redditi.

Il D.L. n. 185/2008 (cd. "*Decreto Anti-crisi*") ha successivamente previsto la deducibilità dalle imposte sui redditi di una quota pari al 10% dell'IRAP.

Inoltre, come chiarito anche dalla circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2013, "*Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata*", l'art. 2, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP riguardante la quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.

Il successivo comma 1-*quater* ha stabilito che la deduzione può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 2012, salvo che alla data del 28 dicembre 2011 non sia trascorso il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Tale problematica si ripropone anche con una delle recenti e dibattute imposte introdotte in Italia, vale a dire l'imposta municipale propria (IMU): la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E dell'11 marzo 2013 ha ribadito, richiamando l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, che "*l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive*".

## La deducibilità delle perdite sui crediti

L'attuale crisi economica ha avuto un inevitabile impatto sull'esigibilità dei crediti verso clienti.

Il codice civile (art. 2426, punto 8) ed i principi contabili OIC (il documento OIC 15) prevedono regole specifiche che impongono agli amministratori l'analisi dei suddetti crediti e lo stanziamento a conto economico degli accantonamenti necessari al fine di esporre in bilancio un saldo corrispondente al "*valore di presumibile realizzazione*".

L'art. 101, comma 5 del TUIR stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è stato assoggettato a procedure concorsuali.

Il Decreto Sviluppo 2012 ha apportato alcune modifiche al citato art. 101 affermando che gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso al ricorrere delle seguenti condizioni:

- che il credito sia di modesta entità (5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e 2.500 per le altre imprese);
- che sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso.

Inoltre, viene sancita la deducibilità delle perdite relative a crediti vantati verso imprese con cui sono stati stipulati accordi *ex art. 182-bis* della Legge fallimentare (di seguito, "*L.F.*") regolarmente omologati che comportano riduzioni degli importi dovuti dai debitori.

In tal modo viene introdotta normativamente l'equiparazione tra il trattamento fiscale delle riduzioni dei debiti maturate in sede di concordato preventivo (e fallimentare) e quello delle riduzioni maturate in sede di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Al contrario, la nuova normativa non fa alcun riferimento in merito alla deducibilità delle perdite su crediti originate dall'attuazione di piani attestati di cui all'art. 67 L.F..

## Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio

L'art. 2, commi da 55 a 58, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (di seguito "*Decreto milleproroghe*") ha introdotto la disciplina del credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Asset* - di seguito "*DTA*") iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti non ancora dedotte ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUIR e relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta.

Successivamente, l'art. 9 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito "*Decreto Monti*") ha apportato delle modifiche alla disciplina della trasformazione delle DTA in credito d'imposta estendendone l'ambito oggettivo di applicazione e modificando le modalità di utilizzo del credito d'imposta rispetto a quanto previsto dalla originaria formulazione della norma.

Il comma 56-*bis* dell'art. 2 del Decreto milleproroghe prevede che "*la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi (...) e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d'imposta*".

Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 settembre 2012, le DTA che si trasformano in credito d'imposta sono esclusivamente quelle relative alla parte di perdita determinata dalle variazioni in diminuzione, apportate nella medesima dichiarazione in cui è rilevata la perdita, relative a svalutazioni di crediti o ad ammortamenti/svalutazioni dell'avviamento e di altre attività immateriali.

Le norme sopra elencate assumono particolare rilevanza tenendo conto dell'attuale contesto di crisi economica in cui le imprese operano e delle possibili modalità di utilizzo del credito d'imposta risultante dalla trasformazione delle DTA.

Difatti, come stabilito dall'art. 2, comma 57 del Decreto milleproroghe, il credito d'imposta "*non è produttivo di interessi, (...) può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (...) l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile*".

## La valutazione delle aziende e dei beni immateriali

La valutazione di azienda è un processo che richiede l'analisi di diversi fattori di tipo contabile, fiscale,

legale, e ulteriori aspetti relativi al contesto economico in cui l'impresa opera: la perizia di stima deve pertanto concretizzarsi in un'attività che richiede la chiara comprensione della realtà aziendale al fine di ridurre la discrezionalità dei valori e rispettare il principio dell'oggettiva determinabilità degli stessi come richiesto dall'Amministrazione finanziaria.

Nel contesto delle operazioni straordinarie, assume particolare rilevanza il concetto di valide ragioni economiche.

L'art. 37-*bis* del DPR n. 600/1973 prevede una specifica disposizione antielusiva volta a rendere inopponibili all'Amministrazione finanziaria "*gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti*".

La situazione viene resa incerta a causa delle numerosi contestazioni di abuso del diritto mosse dall'Amministrazione finanziaria e, in alcuni casi, confermate dai giudici nazionali.

La Legge delega fiscale del 16 aprile 2012 (bloccata al Senato nel novembre 2012) aveva previsto la possibilità di introdurre una definizione generale di abuso del diritto sulla base della giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione da applicare a tutti i tributi. Inoltre, era prevista l'introduzione di specifiche regole procedurali al fine di garantire un efficace confronto con l'Amministrazione finanziaria e salvaguardare il diritto di difesa del contribuente.

La proprietà e lo sfruttamento dei beni immateriali rappresentano una parte significativa della creazione di valore nelle imprese. Tali imprese investono sempre più in attività immateriali, al fine di migliorare la propria competitività ad un tasso di crescita più rapido di quello che garantirebbe l'investimento nel capitale materiale.

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.

L'iscrivibilità in bilancio di un costo pluriennale o di un bene immateriale è subordinata alle seguenti condizioni:

- accertamento dell'utilità futura (non devono esaurire la propria utilità nell'esercizio in cui le citate attività immateriali sono stati sostenuti);
- le attività immateriali devono palesare la capacità di produrre benefici economici futuri;
- le attività immateriali devono essere identificabili distintamente e quantificabili attendibilmente.

Nel corso del 2010, l'Organismo Italiano Contabilità (OIC) ha avviato un progetto finalizzato alla revisione e all'aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali.

In data 12 febbraio 2013, la bozza dell'OIC 24 "*Le immobilizzazioni immateriali*" è stata pubblicata in consultazione.

Uno dei principali interventi concerne la riformulazione e integrazione della definizione di avviamento.

In particolare, è stato previsto che il periodo di ammortamento dell'avviamento debba essere effettuato in cinque esercizi e che, in rari casi adeguatamente supportati da analisi economico-tecniche, si possa superare tale limite, purché non si superino i dieci anni, in quanto le previsioni oltre tale termine sono generalmente inattendibili.

Le tematiche inerenti i beni immateriali sono oggetto di attenzione e discussione anche nel contesto della fiscalità internazionale: le operazioni di trasferimento *cross border* di *intangibles* possono presentare diversi interessanti sviluppi da un punto di vista di *tax planning* per i gruppi multinazionali; d'altro canto, i Governi sono molto sensibili alle tematiche dei trasferimenti di beni immateriali, in quanto preoccupati dalla possibile erosione di base imponibile che tale tipo di operazioni potrebbe comportare.

A tal proposito,

- è attualmente in fase di revisione il capitolo 6 delle *Transfer Pricing Guidelines* dell'OCSE recante la disciplina dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito di transazioni *intercompany* aventi ad oggetto beni immateriali;
- il 12 febbraio 2013, l'OCSE ha pubblicato il "*Rapporto Base Erosion and Profit Shifting*" (Per approfondimenti, cfr. Valente P., " ", in "Il Quotidiano Ipsos", 18 febbraio 2013.), il quale identifica i principi chiave sottostanti la tassazione delle attività transfrontaliere e le opportunità di erosione della base imponibile che essi possono creare.